

Proposte del Consiglio federale relative al disegno di legge oggetto del messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo

Ingresso

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 e il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del ...¹,

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo di legge l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando si riferisce all'Ufficio federale della migrazione e l'espressione «Dipartimento» è sostituita con «DFGP» quando si riferisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 17 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o alla persona da lui autorizzata contemporaneamente alla notifica della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.

Art. 26, rubrica, cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter} (nuovo)

Centri di registrazione e di procedura, fase preparatoria

^{1bis} Una volta presentata la domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. La durata della fase preparatoria è di tre settimane al massimo.

² Nella fase preparatoria l'UFM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare ulteriori dati biometrici, effettuare perizie volte a determinare l'età (art. 17 cpv. 3^{bis}), verificare mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità e svolgere accertamenti specifici sull'origine e l'identità. Può interrogare i richiedenti l'asilo sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese.

^{2bis} Durante la fase preparatoria viene di norma effettuato il confronto dei dati secondo l'articolo 102a^{bis} capoversi 2 e 3 e presentata la domanda di presa o ripresa in carico allo Stato aderente a uno degli Accordi di Dublino² competente.

^{2ter} L'UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire il funzionamento dei centri di registrazione e di procedura e di svolgere altri compiti di cui al capover-

¹ FF

² Questi Accordi sono elencati nell'allegato 1.

so 2. È escluso l'interrogatorio secondo il capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 26a (nuovo) Accertamento medico

¹ I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, al più tardi però durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1.

² Per le allegazioni di cui al capoverso 1 l'UFM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. L'UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari.

³ I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura di asilo e di allontanamento se sono dimostrabili. L'UFM può chiedere a tal fine la consulenza di un medico di fiducia.

Art. 80 cpv. 2

² Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione e di procedura o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'aiuto sociale è garantito dalla Confederazione. Quest'ultima può delegare a terzi l'adempimento di tutto o parte del compito. Per l'assistenza sanitaria si applica per analogia l'articolo 82a.

Art. 109a (nuovo) Scambio di informazioni

Il DFGP e il Tribunale amministrativo federale si scambiano regolarmente informazioni sulle priorità e l'iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza.

Art. 110a (nuovo) Gratuito patrocinio

¹ Su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento dei costi procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un rappresentante legale d'ufficio esclusivamente per ricorsi contro:

- a. decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44;
- b. decisioni di revoca e di termine dell'asilo secondo gli articoli 63 e 64;
- c. la revoca dell'ammissione provvisoria per le persone dell'ambito dell'asilo secondo l'articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr³;
- d. decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4 della presente legge.

³ RS 142.20

² Sono esclusi i ricorsi di cui al capoverso 1 se presentati nell'ambito di procedure Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b), di procedure di riesame, di revisione e relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi si applica l'articolo 65 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa⁴.

³ Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da laureati in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

Disposizioni transitorie della modifica del...

⁵ Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge si applicano gli articoli 17 e 26 nella vecchia versione. L'articolo 26a non è applicabile alle procedure d'asilo pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica. L'articolo 110a non è applicabile alle procedure di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica.

